

Qualifica di IAP

La Corte di Cassazione ha chiarito che un amministratore può apportare la qualifica ad una sola società di capitali

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6172/2025, ha chiarito che la disposizione secondo la quale un amministratore può apportare la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) a una sola società, si applica esclusivamente alle società di capitali e non alle società di persone.

La norma riguarda le "società IAP", cioè le società in possesso di due requisiti:

1 – lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

2 – nelle società di persone, almeno un socio (o l'acomandatario, nel caso delle Sas) deve possedere la qualifica di IAP; nelle società di capitali o cooperative, tale qualifica deve appartenere ad almeno un amministratore.

Dette società beneficiano di alcune agevolazioni fiscali: possono acquistare terreni agricoli pagando solo l'1% di imposte e sono esenti da IMU per i terreni posseduti e condotti.

Il comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 stabilisce che la qualifica di IAP può essere apportata da un amministratore a una sola società e questa disposizione è stata interpretata in modi divergenti: il dubbio riguardava il fatto che il divieto di apportare la qualifica a più società riguardasse solo le società di capitale (come le srl) o anche le società di persone. L'Amministrazione finanziaria, ad esempio, ha contestato ad una srl l'agevolazione in sede di acquisto di terreni, perché l'amministratore IAP ricopriva lo stesso ruolo anche in una società semplice agricola. Invece, secondo la recente pronuncia della Cassazione, il comma 3-bis dell'art. 1 citato deve essere inteso nel senso di comprendere solo le società di capitali, perché l'intento della norma è quello di evitare l'abuso della qualifica di IAP da parte di soggetti che assumono la carica di amministratore in più società di capitali, al solo scopo di permettere alla società di beneficiare delle agevolazioni fiscali e questo rischio non sussiste nelle società di persone, perché la responsabilità illimitata dei soci rappresenta un efficace deterrente. Nel corso degli ultimi anni, l'orientamento della Giurisprudenza su questo aspetto è stato contrastante e si spera che questa pronuncia faccia chiarezza in modo definitivo.